



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Incidente per sportello aperto: di chi è la colpa?

Autore: Redazione | 11/10/2020



Apertura dello sportello: di chi è la responsabilità se va a sbattere un pedone, un ciclista o un'altra auto a velocità elevata?

Potrebbe avvenire di aprire velocemente la portiera dell'auto senza guardare la strada. In quel momento, potrebbe sopraggiungere un'altra auto, un motorino, un

ciclista o anche un pedone e andare a sbattere contro l'ostacolo presentatosi all'improvviso. In casi del genere, come si stabilisce la responsabilità? Anche questo argomento (così come tanti altri simili in tema di infortunistica stradale) è finito sul tavolo della Cassazione. In particolare, con una sentenza recente **[1]**, la Corte ha risposto a un quesito tanto semplice quanto comune: in caso di **incidente per sportello aperto di chi è la colpa?** Cerchiamo di fare il punto della situazione.

La responsabilità in materia automobilistica

Il principio cardine sposato dal Codice civile in materia di incidenti stradali è il seguente: la **responsabilità per il sinistro** è da attribuire ad entrambi gli automobilisti in misura del 50% ciascuno, a meno che uno dei due riesca a dimostrare:

- di aver fatto di tutto per evitare l'urto;
- e che l'altro conducente ha violato il Codice della strada.

Dunque, si parte sempre da un **concorso di colpa**, con conseguente risarcimento dimezzato (è bene peraltro ricordare che, in caso di concorso di colpa al 50%, nessuno dei due automobilisti subisce l'aumento del premio sulla polizza Rc-auto). Per ottenere l'intero ristoro dei danni subiti, invece, bisogna fornire la duplice prova appena indicata. Questo perché ciascun conducente non è tenuto soltanto a rispettare il Codice della strada, ma a prevenire anche le altrui violazioni. Egli insomma deve avere una condotta di guida che gli impedisca di sbattere contro chi è più imprudente di lui. Solo se l'altrui imprudenza è imprevedibile e inevitabile, quindi, ponendosi come unica causa dell'incidente, allora è possibile vantare il **risarcimento del danno**.

Chi attraversa un incrocio avendo la precedenza, se si accorge che alla sua sinistra sta procedendo un'auto a velocità sostenuta che non ha alcuna intenzione di fermarsi allo stop, deve arrestare la marcia proprio al fine di evitare lo scontro.

Diverso è il discorso quando l'incidente si verifica tra **un'auto e una bicicletta** o tra un'auto e un **pedone**. In questi casi, si parte sempre dalla presunzione di

responsabilità dell'automobilista il quale deve dimostrare l'assoluta impossibilità di evitare l'impatto, cosa possibile solo se il danneggiato si è presentato, dinanzi a lui, sul più bello e senza guardare la strada.

Responsabilità per apertura di sportello

Chi apre uno sportello ad **auto ferma** viene trattato allo stesso modo del conducente con l'auto in movimento. Non importa se il motore è spento. Più volte, la Cassazione ha chiarito che le norme in materia di infortunistica stradale non trovano una deroga per il semplice fatto che il **veicolo sia in sosta** o in fase di carico e scarico (come succede ai mezzi aziendali).

Dunque, **chi apre uno sportello** deve prefigurarsi la possibilità che, dietro di lui, possa sopraggiungere un altro mezzo o un pedone distratto e, pertanto, deve guardare attentamente prima di fare il consueto gesto di **scendere o salire dall'auto**. Egli sarebbe responsabile anche se alle sue spalle dovesse sopraggiungere una macchina a velocità elevata.

Come abbiamo infatti appena accennato, l'automobilista deve tenere una condotta di guida prudente, volta ad evitare qualsiasi incidente, prevedendo persino le altrui negligenze.

Questo significa che, in caso di scontro provocato per colpa dell'**apertura della portiera**, la responsabilità si presume sempre in capo a chi ha posto tale condotta. Egli è quindi automaticamente tenuto a **risarcire il danno**. Tuttavia, si può evitare tale responsabilità dimostrando che la colpa è invece di chi è andato a sbattere contro lo sportello (si pensi al caso di un'auto che effettui una manovra repentina, sterzando e andando a sbattere contro l'auto parcheggiata, così deviando rispetto al suo naturale senso di marcia; al caso di chi, provenendo da una curva a velocità elevata, non si accorga della manovra di chi sta uscendo dall'auto e gli vada addosso, ecc.).

In una sentenza del 2016 **[2]**, la Cassazione ha condannato per **omicidio colposo** un automobilista che aveva aperto lo sportello della propria vettura senza accorgersi che, da dietro, stava provenendo un motociclista a velocità elevata. Il centauro vi sbatteva contro, cadendo rovinosamente a terra.

Note

[1] Cass. sent. n. 20482/17 del 28.08.17. **[2]** Cass. sent. n. 33602/16 del 1.08.2016. Autore immagine: it.depositphotos.com